



Comunicazione Annuale - MUD 2014

con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

20 marzo 2014

Sommario

Premessa.....	1
1. Le comunicazioni del MUD 2014	1
2. Novità 2014	1
3. Soggetti obbligati.....	3
4. Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD.....	5
5. Comunicazione Rifiuti.....	5
5.1 Comunicazione Rifiuti Semplificata (solo per i produttori iniziali di rifiuti).....	5
5.2 Comunicazione Rifiuti (ordinaria)	7
5.2.1 Sezione anagrafica.....	7
5.2.2 Sezione rifiuti	9
5.2.3 Sezione intermediari.....	12
5.3 Comunicazione Veicoli Fuori Uso.....	13
5.4 Comunicazione Imballaggi	14
5.4.1 Sezione consorzi.....	14
5.4.2 Sezione gestori rifiuti di imballaggio	15
5.5 Comunicazione RAEE	16
5.6 Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione.....	17
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)	17
7. Compilazione ed invio delle Comunicazioni.....	18
8. Diritti di segreteria.....	19
Appendice – Questioni aperte	20

Premessa

Con il DPCM 12 dicembre 2013 (“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014”, *GU Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ordinario n. 89*) è stata emanata una nuova modulistica per la presentazione della denuncia annuale MUD che sostituisce quella pubblicata con il DPCM del 20 dicembre 2012.

Il nuovo modello deve essere utilizzato dai soggetti obbligati per la dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2014 (con riferimento all'anno 2013) e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (Sistri). Non è attualmente previsto l'invio della comunicazione tramite portale SISTRI.

Nel prosieguo del documento le novità, rispetto alla precedente modulistica, sono evidenziate in neretto.

1. Le comunicazioni del MUD 2014

Le comunicazioni contenute nella nuova dichiarazione sono relative a:

- Rifiuti;
- Veicoli fuori uso;
- Imballaggi, **composta dalla Sezione “ConSORZI” e dalla Sezione “Gestori Rifiuti di imballaggio”**;
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Novità 2014

Le novità contenute nella nuova modulistica sono le seguenti:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• SEZIONE ANAGRAFICA:<ul style="list-style-type: none">◦ nella Scheda “Autorizzazioni” sono stati aggiunti due riquadri: uno riferito alle “Capacità autorizzate per impianti di incenerimento e coincenerimento” e l'altro alla “Capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate”. |
| <ul style="list-style-type: none">• COMUNICAZIONE RIFIUTI:<ul style="list-style-type: none">◦ è stata apportata una modifica al titolo della Scheda che in precedenza portava, erroneamente, la denominazione di “Comunicazione Rifiuti Speciali” anziché, correttamente, come quest'anno, “Comunicazione Rifiuti” in quanto la stessa Sezione riguarda anche la denuncia di rifiuti urbani e assimilati;◦ è necessario indicare lo stato fisico del rifiuto;◦ è stata inserita la Scheda “Materiali Secondari” con cui i recuperatori dovranno dichiarare le eventuali quantità di materie prime secondarie (generate da <i>End of Waste</i> o |

- da attività che determinino la cessazione di rifiuto); ○ nel “Modulo RE”, nella specifica delle attività, è stata tolta la voce “demolizioni, costruzioni, scavi”, aggiunta la voce “assistenza sanitaria” e modificata la voce “attività di bonifica” in “attività di bonifica amianto”; ○ nel “Modulo MG”: ➤ è stato inserito il “n° progressivo Modulo MG”; ➤ si devono compilare più moduli MG qualora nella medesima unità locale siano presenti più impianti di gestione distinti. In questo caso il dichiarante dovrà differenziare i Moduli MG in relazione al tipo di impianto; ➤ si devono indicare le tipologie di impianto; ➤ è stata eliminata la riga relativa a “Preparazione per il riutilizzo” nel riquadro “Operazioni di recupero”.
• COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA: ○ è necessario indicare lo stato fisico del rifiuto.
• COMUNICAZIONE IMBALLAGGI: ○ è stata divisa in due Sezioni: una “Consorti” ed una “Gestori Rifiuti di Imballaggio”; ○ nella Sezione “Consorti”, scheda “CONS” (Rifiuti riciclati e recuperati dai Consorti), è stato aggiunto il riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”.
• COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO: ○ nella Scheda “AUT”: ➤ sono stati inseriti i seguenti CER: ▪ nel riquadro “Rifiuto ricevuto da terzi: CER 16 01 99 e CER 16 06 01; ▪ nel riquadro “Rifiuto prodotto nell’unità locale”: CER 16 01 99; ➤ è stato aggiunto un nuovo riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”; ○ nella Scheda “ROT” è stato inserito: ➤ sia nel riquadro “Rifiuto ricevuto da terzi” che nel riquadro “Rifiuto prodotto nell’unità locale” il nuovo CER 16 01 99; ➤ un nuovo riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”; ○ nella Scheda “FRA” è stato inserito: ➤ sia nel riquadro in “Rifiuto ricevuto da terzi” che nel riquadro “Rifiuto prodotto nell’unità locale” il nuovo CER 16 01 99; ➤ un nuovo riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”; ➤ nel riquadro “Rifiuto prodotto nell’unità locale” è stato eliminato il campo “Quantità rottame”; ➤ è stato eliminato il riquadro “Proder prodotto”; ➤ nel “Modulo MG-VEIC” non è più presente il campo “Preparazione per il riutilizzo” nel riquadro “Operazioni di recupero”;

• COMUNICAZIONE RAEE: ○ nella Scheda “TRA-RAEE”: ➢ è stato inserito il riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006”; ➢ è stato inserito il riquadro relativo a “Riepilogo attività”; ➢ è stato spostato nel riquadro “Rifiuto ricevuto” l’indicazione del n° dei moduli RT – RAEE; ○ nella Scheda “CR-RAEE”: ➢ non c’è più la suddivisione tra RAEE domestici e professionali; ➢ è stato aggiunto nel riquadro “Rifiuto ricevuto” l’indicazione del “n° moduli RT – RAEE” ○ nella Scheda “MG-RAEE” non è più presente il campo “Preparazione per il riutilizzo” nel riquadro “Operazioni di recupero”.
• COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE: ○ nella Scheda “RU” - Riquadro "Raccolta differenziata": ➢ sono stati tolti i CER 20 01 33 e 20 01 34 relativi alle batterie; ➢ è stato aggiunto un riquadro "Raccolta separata di pile ed accumulatori conferite ai centri di raccolta gestiti dal Comune" dove, insieme ad altri, compaiono anche i CER 20 01 33 e 20 01 34; ➢ è stato aggiunto un riquadro relativo al "Compostaggio domestico".

3. Soggetti obbligati

Sezione/Comunicazione	Soggetti obbligati	Riferimenti normativi	Note
Comunicazione Rifiuti	• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • le imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da: ○ lavorazioni industriali; ○ lavorazioni artigianali; ○ attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; • le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l'iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali; • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; • imprese ed enti che effettuano	D.Lgs. n. 152/2006: • art. 189, c. 3. D.Lgs. n. 182/2003: • art. 4, c. 6	Le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che effettuano anche operazioni di gestione sui rifiuti di imballaggio, rifiuti da Veicoli Fuori Uso e rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono compilare sia questa comunicazione che la comunicazione specifica.

	operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; • imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari superiore a 8.000,00 euro; • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; • i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.		
Comunicazione Veicoli Fuori Uso	Tutti i soggetti che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relative componenti e materiali.	D. Lgs. n. 209/2003: • art. 7, c. 2bis • art. 11, c. 3	Solo per le categorie: L2, M1 e N1. I soggetti che gestiscono anche altre attività devono compilare sia questa comunicazione che la comunicazione Rifiuti.
Comunicazione Imballaggi:			
• Sezione Consorzi	• Conai; • i soggetti che non hanno aderito ai sistemi gestionali.	D.Lgs. n. 152/2006: • art. 220, c. 2; • art. 221, c. 3, lett. a) e c).	
• Sezione Gestori rifiuti di imballaggio	Gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C del D.Lgs. n. 152/2006.	Nel D.Lgs. n. 152/2006 non esiste un obbligo specifico per questi soggetti in merito agli imballaggi.	I soggetti che gestiscono anche altre attività devono compilare sia questa comunicazione che la comunicazione Rifiuti.
Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.151/2005.	D.Lgs, n. 151/2005: • art. 9, c. 4.	Il c. 4 è stato sostituito da quanto indicato nell'art. 37 del D.Lgs. n. 205/2010. I soggetti che gestiscono anche altre attività devono compilare sia questa comunicazione che la comunicazione Rifiuti.
Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati	I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati	D.Lgs. n. 152/2006: • art. 189, c. 5	
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	• I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, in loro vece • I Sistemi di gestione	Dm n. 185/2007: • art. 6 D.Lgs. n. 151/2005: • art. 3, c. 1, lett. n)	

4. Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD

Sono esonerati dall'obbligo:

- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 (l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (intesi come numero totale di dipendenti dell'impresa, esclusi quindi gli addetti con contratti cosiddetti "atipici");
- i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure per i rifiuti pericolosi e a rischio infettivo che producono (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

5. Comunicazione Rifiuti

Fatte salve le esenzioni sopra individuate nel capitolo 4., per i produttori iniziali di rifiuti sono previste due opzioni per la presentazione della Comunicazione Rifiuti:

- Comunicazione Rifiuti Semplificata;
- Comunicazione Rifiuti.

Tutti gli altri soggetti obbligati alla compilazione devono utilizzare la Comunicazione Rifiuti.

5.1 Comunicazione Rifiuti Semplificata (solo per i produttori iniziali di rifiuti)

La Comunicazione Rifiuti Semplificata, in alternativa a quella ordinaria (Comunicazione Rifiuti), può essere effettuata solo a condizione che:

- nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia non vi siano state più di tre destinazioni;
- eventuali trasporti eseguiti "in proprio" dal dichiarante (con iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006) abbiano riguardato solo rifiuti non pericolosi, per i quali la fase di trasporto "in conto proprio" non è oggetto di comunicazione;
- il dichiarante non abbia svolto, presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento.

Qualora il produttore decida di avvalersi della facoltà di effettuare la Comunicazione Rifiuti semplificata, essa deve essere redatta su supporto cartaceo e poi spedita alla Camera di

Commercio competente per territorio con raccomandata senza avviso di ricevimento e con allegata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

A differenza della Comunicazione Rifiuti ordinaria, la comunicazione Rifiuti Semplificata consente di indicare tutti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti, in giacenza al 31 dicembre, affidati a terzi per l'attività di trasporto, di recupero e di smaltimento in un'unica scheda senza dover, come nella comunicazione ordinaria, compilare, oltre alla sezione anagrafica anche tante schede RIF quanti sono i rifiuti prodotti o comunque avviati a smaltimento cui si devono allegare le relative schede DR e TE per gli impianti di destinazione e per i trasportatori terzi.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata, come detto, si può presentare solo su supporto cartaceo, compilando la specifica scheda recante i seguenti dati/informazioni:

- **nell'intestazione:** – il codice fiscale del dichiarante; – l'anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia 2013); – ove si tratti di “*ripresentazione*” per correggere – sostituendola – una dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita;
- **nella parte anagrafica:** – nome o ragione sociale del dichiarante; – sede dell'unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione; – numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA); – indirizzo e telefono dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; – codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale (ATECO 2007); - totale addetti unità locale; mesi di attività nell'anno di riferimento; - l'indicazione del cognome e nome del Legale rappresentante o suo delegato; - firma e data;
- **nella parte relativa ai rifiuti:** - codice del rifiuto; - quantità prodotta (espressa in Kg o t); - **stato fisico del rifiuto (polverulento, fangoso, aeriforme, solido o liquido)**; - la giacenza al 31 dicembre 2013 (espressa in Kg o t); - trasportatore (max 3) e relativo codice fiscale (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidono con il destinatario del rifiuto); - ragione sociale del destinatario del rifiuto (max 3) e relativo codice fiscale;
 - se con destinazione in Italia: indirizzo dell'U.L. dell'impianto (Provincia, Comune, Cap), - quantità conferita nell'anno;
 - se con destinazione estera: barrare la casella “Estero” e riportare nel campo “Comune” il nome del Paese estero di destinazione, codice degli allegati III e IV del Regolamento relativo ai transfrontalieri, la quantità conferita in base all'attività svolta dal destinatario specificando se recupero di materia o recupero di energia o smaltimento.

NB - Nel caso in cui il dichiarante abbia effettuato, anche una sola volta, il trasporto dei propri rifiuti pericolosi non potrà essere utilizzata la modulistica semplificata.

Sul sito di Ecocerved¹ si trova il Modulo che consente la compilazione della Comunicazione rifiuti semplificata. Il file va prima salvato sul proprio computer e, una volta inseriti i dati, va stampato e firmato. Il Modulo non può essere compilato direttamente nella finestra del browser.

¹ <http://mud.ecocerved.it/Home/ComunicazioneRifiutiSpecialiSemplificataECartacea>

5.2 Comunicazione Rifiuti (ordinaria)

La Comunicazione Rifiuti ordinaria è prevista per tutti i produttori di rifiuti, per i trasportatori professionali (compresi i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti all'Albo Gestori Ambientali secondo l'art. 212, c. 8) e i gestori di rifiuti e deve essere compilata esclusivamente su supporto informatico, utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dal sistema camerale ed inviato telematicamente.

È formalmente strutturata in sezioni, schede e “moduli”, come segue:

- **SEZIONE ANAGRAFICA** - contenente la scheda anagrafica (SA1) e la scheda autorizzazioni (SA- AUT), da compilarsi, quest'ultima, nel caso in cui il dichiarante sia titolare di autorizzazioni/comunicazioni per attività di gestione di veicoli fuori uso e di RAEE afferenti all'unità locale di riferimento **o se il dichiarante sia un impianto di incenerimento/coincenerimento o un impianto di discarica (anche di rifiuti urbani).**
- **SEZIONE RIFIUTI** - costituita dalle seguenti schede:
 - RIF-Rifiuti;
 - **Materiali Secondari;**
 - Intermediazione;

e dai seguenti moduli:

- RT - per i rifiuti ricevuti da terzi o da altre unità locali;
- DR - per i rifiuti conferiti a terzi o ad altre unità locali;
- TE - per i rifiuti trasportati da terzi;
- MG – per le operazioni di recupero e di smaltimento svolte nell'unità locale;
- RE – per le attività svolte all'esterno, relative a manutenzioni, **attività di bonifica amianto e assistenza sanitaria** effettuate presso siti che non costituiscono unità locale del dichiarante (convenzionalmente sono considerate unità locali i cantieri con durata superiore a 6 mesi);
- UO – per indicare i produttori dei rifiuti intermediati;
- UD – per indicare la destinazione dei rifiuti intermediati.

5.2.1 SEZIONE ANAGRAFICA

Scheda Anagrafica (SA1)

La SA1 è unica per tutte le comunicazioni, ad eccezione di quella semplificata.

In questa scheda si devono fornire informazioni generali sul soggetto che inoltra la dichiarazione MUD:

- **nell'intestazione:** – il codice fiscale del dichiarante; – l'anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia 2013); – ove si tratti di “*ripresentazione*” per correggere – sostituendola – una dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita; – nome o ragione sociale del dichiarante;
- **nella parte relativa all'unità locale cui si riferisce la dichiarazione:** – numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA); – indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap e numero telefonico) dell'unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione; – indirizzo e telefono dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; – codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale (ATECO 2007); – numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento (incluso non solo i dipendenti, ma tutti i lavoratori con le varie

- tipologie di contratto); – mesi di attività nell'anno di riferimento (12 se l'attività ha riguardato l'intero anno);
- **nella parte relativa alla sede legale:** – indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap e numero telefonico) della sede legale dell'azienda; – cognome e nome del legale rappresentante che firma la dichiarazione o suo delegato alla firma; – firma del legale rappresentante o suo delegato (che sarà apposta con sistema digitale attraverso "smart card", Business Key o Carta Nazionale dei servizi), che deve essere in possesso di specifica delega scritta; – data di compilazione, che sarà apposta automaticamente dal sistema.

Scheda SA-AUT

I soggetti che devono compilare questa scheda sono:

- per la parte "Autorizzazioni", i soggetti tenuti alla presentazione delle Comunicazioni Veicoli Fuori Uso e Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
- per il riquadro **"Capacità autorizzate per impianti di incenerimento e coincenerimento" gli impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 133/2005** che devono indicare la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate/anno, **suddivisa tra rifiuti pericolosi e non pericolosi**;
- per il riquadro **"Capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate"**, i gestori di impianto di discarica, che devono indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica in tonnellate relativa al 31/12 dell'anno precedente a quello della Dichiarazione.

In questa scheda si devono fornire indicazioni su:

- **per la parte "Autorizzazioni":** la/e data/e di rilascio dell'ultima autorizzazione/comunicazione in possesso del dichiarante con riferimento all'unità locale oggetto di dichiarazione, indicandola in uno dei due campi a seconda se si tratta di autorizzazione (ai sensi degli artt. 208, 209, 2011 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006) o di comunicazione semplificata (ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. n. 152/2006); - in caso di implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, gli estremi delle certificazioni ISO 14001 (data di rilascio) o EMAS (data di rilascio e numero di registrazione);
- **per la parte "Impianti di incenerimento e coincenerimento":** - la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata, espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; se non è possibile disporre del dato richiesto, questo dovrà essere stimato.
Più nello specifico abbiamo rilevato che alcuni impianti non hanno affatto una capacità autorizzata per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi (ma è previsto che si può bruciare quanto l'impianto riesce a contenere), altri impianti hanno una capacità giornaliera però COMPLESSIVA per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: questi impianti ovviamente non saranno in grado di comunicare le due voci distinte
- **per la parte "Capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate":** la capacità residua complessiva della discarica in tonnellate relativa al 31/12 dell'anno precedente a quello della Dichiarazione. Nel caso in cui nella stessa U.L. siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto suddivisa tra pericolosi, non pericolosi e inerti.

5.2.2 SEZIONE RIFIUTI

Scheda RIF

I soggetti che devono compilare questa scheda sono:

- Produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti;
- Gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti;
- Trasportatori di rifiuti.

La Scheda identifica il rifiuto sia attraverso il codice CER **che per stato fisico**: pertanto **si dovranno compilare più schede RIF in caso di medesimo codice CER, ma con stato fisico diverso**.

I dati richiesti sono i seguenti:

- **Nella parte “Origine del rifiuto”** devono essere indicate le quantità:
 - dei rifiuti prodotti nell'unità locale come “produttore iniziale” o da operazioni di gestione rifiuti, cioè i rifiuti derivanti da attività di recupero o di smaltimento per cui sussiste un'autorizzazione/comunicazione riferita all'unità locale;
 - dei rifiuti ricevuti da terzi per i quali sussiste una relativa autorizzazione/comunicazione per l'unità locale (allegare moduli RT);
 - dei rifiuti prodotti fuori dall'unità locale (allegare moduli RE) da attività di manutenzione e assistenza sanitaria, per cui l'art. 266 del D.Lgs. n. 152/2006 considera i rifiuti che ne derivano come prodotti presso la sede dell'impresa;
 - **dei rifiuti prodotti da attività di bonifica di amianto**;
- **Nella parte “trasporto del rifiuto”** devono essere indicate:
 - 1) se il dichiarante è produttore iniziale del rifiuto trasportato, limitatamente ai rifiuti in uscita dall'unità locale: – le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante, con l'iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, fino ad un massimo di 30 kg-l/giorno, oppure con l'iscrizione ordinaria all'Albo gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per quantità superiori a 30 kg-l/giorno; – i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidenti con i destinatari). Come già accennato, non devono invece essere indicati i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal dichiarante iscritto all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 2) se il dichiarante è un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi devono essere indicate: - tutte le quantità trasportate (è necessario allegare anche i moduli RT e DR per le quantità di rifiuti destinate agli impianti);
 - 3) se la dichiarazione è relativa ad un impianto che riceve rifiuti prodotti da terzi o comunque ricevuti da altre unità locali: – le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante in uscita dall'unità locale; – i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidenti con i destinatari). Non vanno dichiarati i trasporti dei rifiuti in ingresso;
- **Nella parte “destinazione del rifiuto”** devono essere indicate le quantità:
 - conferite a terzi per attività di smaltimento o recupero;
 - le quantità in giacenza al 31 dicembre 2013, cioè il rifiuto in giacenza al 31 dicembre 2012 con la quantità prodotta nel 2013 a cui si sottrae la quantità avviata a recupero o a smaltimento nel 2013.

- *Nella parte “operazioni di recupero o smaltimento”* devono essere indicate le quantità recuperate e quelle smaltite dal dichiarante nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione (o in attività esterne quali impianti mobili, spandimenti in agricoltura, recuperi ambientali per le quali si allega il modulo MG).

- *Modulo RT* – Rifiuto ricevuto da terzi.

Questo modulo va compilato da:

- Gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti per comunicare le U.L. dalle quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e le quantità ricevute da ciascun produttore/detentore;
- Trasportatori di rifiuti conto terzi per comunicare le U.L. dalle quali hanno ricevuto i rifiuti trasportati e le quantità ricevute da ciascun produttore/detentore.

Deve essere compilato un modulo RT per ogni soggetto conferente.

È possibile precisare se si tratta di un “privato” o di “Impresa o Ente”.

In caso si tratti di un “privato” indicare la quantità ricevuta nell'anno.

In caso di tratti “Impresa o Ente” si dovranno, in particolare, fornire le seguenti indicazioni:

- il codice fiscale dell'impresa o dell'ente conferente;
- il nome o ragione sociale dell'impresa o dell'ente conferente;
- l'indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap) dell'unità locale da cui proviene il rifiuto;
- nel caso in cui la provenienza del rifiuto non sia nazionale: il paese estero di provenienza e il codice del rifiuto secondo la classificazione del Regolamento 1013/2006 che regola il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

- *Modulo RE* – Rifiuti Speciali prodotti fuori dall'unità locale.

Questo modulo va compilato da:

- Produttori di rifiuti pericolosi prodotti fuori dall'U.L. (in luoghi che non costituiscono U.L. o da attività svolte presso U.L. di terzi relative a: **attività di bonifica amianto**; manutenzioni e **assistenza sanitaria**).

Va compilato un modulo RE per ogni Comune dove è stata svolta l'attività.

In particolare, nel Modulo si dovranno indicare:

- la provincia e il comune dove è stata svolta l'attività;
- la tipologia di attività: manutenzione (laddove queste attività non siano state gestite come prodotte presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività), **attività di bonifica amianto e assistenza sanitaria**;
- la quantità prodotto fuori dall'unità locale espressa in Kg o in t.

N.B. Anche se non indicato chiaramente nelle istruzioni contenute nel DPCM, il D.Lgs. 152/06 prevede che siano considerati prodotti nell'U.L. sia i rifiuti da manutenzione da infrastrutture previsti dall'art. 230 che quelli previsti dall'art. 266, c.4. Inoltre, si fa presente che, per quanto riguarda le attività di costruzione e demolizione di cui all'art. 184, c. 3, lett. b), sono oggetto della comunicazione soltanto i rifiuti pericolosi.

- *Modulo TE* – Rifiuti trasportati da terzi.

Questo modulo va compilato dai produttori dei rifiuti per comunicare i trasportatori terzi (soggetti diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto).

In riferimento al singolo CER, per ogni trasportatore terzo utilizzato si dovranno indicare:

- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il trasporto;
- il nome o ragione sociale del soggetto che ha effettuato il trasporto.

- **Modulo DR** - Rifiuti speciali conferiti a terzi

Questo modulo va compilato da:

- produttori di rifiuti;
- trasportatori di rifiuti;

per comunicare i soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o di smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti o trasportati e le quantità conferite.

Per ogni destinatario si dovranno indicare:

- il codice fiscale del soggetto destinatario;
- nome o ragione sociale del soggetto destinatario;
- l'indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap) dell'impianto di destinazione;
- la quantità totale di rifiuto conferita al soggetto nell'anno;
- nel caso in cui la destinazione del rifiuto non sia nazionale: il paese estero di destinazione e il codice del rifiuto secondo la classificazione del Regolamento n. 1013/2006 che regola il trasporto transfrontaliero di rifiuti e le quantità di rifiuti che sono state avviate a recupero di energia, a recupero di materia o a smaltimento.

- **Modulo MG** - Operazioni di gestione rifiuti svolte nell'unità locale.

Questo Modulo va compilato dai Gestori di rifiuti (soggetti autorizzati a svolgere attività di smaltimento o recupero sia in forma ordinaria che in forma semplificata) per comunicare la quantità avviata a recupero o smaltimento e il tipo di operazione svolta nell'anno di riferimento della dichiarazione.

Deve essere compilato per ogni codice CER e **qualora nella medesima unità locale siano presenti più impianti di gestione distinti il dichiarante dovrà differenziare i moduli MG in relazione al tipo di impianto.**

Se le attività di recupero/smaltimento sono effettuate in serie o in parallelo in un unico impianto il modulo MG allegato alla relativa scheda RIF sarà unico.

Nel Modulo si devono indicare:

- **il numero progressivo del modulo MG;**
- la tipologia di impianto:
 - ✓ Discarica (D1, D5, D12);
 - ✓ Inceneritore (D10);
 - ✓ Coinceneritore (R1);
 - ✓ Recupero di materia (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13);
 - ✓ Impianto di compostaggio;
 - ✓ Impianto di trattamento chimico fisico biologico (D8, D9);
 - ✓ Impianto di digestione anaerobica;
 - ✓ Impianto di stoccaggio (solo R13 o D15);
- l'attività/le attività di recupero (R) o di smaltimento (D) effettuate per il rifiuto (**non compare più l'attività "Preparazione per il riutilizzo" nel riquadro "Operazioni di recupero"**);
- le quantità in Kg o tonnellate recuperate o smaltite per singola attività;
- per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto a tali operazioni durante l'anno di riferimento;
- per le attività D1, D5 e D12 barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica indicando anche la quantità depositata in discarica nell'anno di riferimento;
- la giacenza al 31 dicembre, cioè le quantità che al 31 dicembre 2013 non sono state sottoposte ad alcun trattamento e risultano in giacenza (comprese quelle quantità eventualmente già in giacenza dagli anni precedenti).

Scheda MAT – Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006

Questa scheda è stata inserita quest'anno e va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti per comunicare:

- le quantità di “End of Waste” (EoW) e/o materiali e prodotti secondari (ai sensi dell'art. 184-ter Dlgs. 152/06) generate nell'anno di riferimento. Sono comprese anche le materie prime e i prodotti ottenuti nell'anno di riferimento che derivano da attività afferenti ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269.

I materiali prodotti riguardano:

- ammendante compostato verde;
- ammendante compostato misto;
- altri ammendanti;
- digestato;
- aggregati riciclati;
- rottami di alluminio;
- rottami di vetro;
- rottami di ferro e acciaio;
- rottami di rame;
- carta e cartone;
- plastica;
- legno;
- CSS — combustibile;
- Tessili e cuoio;
- Gomma;
- Altro (in caso il dichiarante produca altri materiali non rientranti nell'elenco della scheda).

5.2.3 SEZIONE INTERMEDIARI

Questa sezione va compilata, unitamente alla Scheda Anagrafica, dai commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

La Sezione Intermediari è composta dalla seguente scheda e dai seguenti moduli.

- Scheda INT — (Intermediari);
- Modulo UO — (Unità di origine),
- Modulo UD — (Unità di destinazione).

I soggetti che compilano questa sezione devono anche aver ottemperato all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori ambientali alla categoria 8.

Scheda INT – Totale rifiuti commercializzati e intermediati senza detenzione.

I commercianti e intermediari di rifiuti, iscritti alla categoria 8 dell'Albo Gestori ambientali devono indicare, per ogni rifiuto, urbano o speciale, intermediato/commercializzato nel corso del 2013 e individuato con il codice CER e con **lo stato fisico**, la quantità complessiva commercializzata/intermediata indicando anche quanti Moduli UO e UD sono allegati.

- **Modulo UO** – Elenco unità locali di origine del rifiuto
L'intermediario deve indicare: il codice fiscale, la ragione sociale, l'indirizzo delle unità locali da dove il rifiuto oggetto dell'intermediazione è originato, oltre alla quantità totale intermediata per singola unità locale nel corso del 2013.

- **Modulo UD** – Elenco unità locali di destinazione del rifiuto
L'intermediario deve indicare: il codice fiscale, la ragione sociale, l'indirizzo delle unità locali dove il rifiuto oggetto dell'intermediazione è stato destinato, oltre alla quantità totale ceduta per singola destinazione nel corso del 2013.

5.3 Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Sono tenuti alla compilazione di questa comunicazione quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di veicoli fuori uso su veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (L2, M1, N1), cioè:

- gli autodemolitori,
- i rottamatori;
- i frantumatori;

Per eventuali altri trattamenti o rifiuti prodotti nell'unità locale questi soggetti sono comunque tenuti a compilare le specifiche schede della Comunicazione rifiuti ordinaria.

La Comunicazione si compone:

- della scheda anagrafica **SA1**;
- della scheda **SA-AUT**, dove sono indicate le autorizzazioni alle attività di gestione dei veicoli fuori uso,
- e delle specifiche schede:
 - **AUT** per le attività di autodemolizione (operazioni di sola messa in sicurezza o operazioni di messa in sicurezza e di rottamazione).

In questa scheda **sono stati inseriti nuovi CER. Nello specifico:**

- ✓ **nel riquadro “Rifiuto ricevuto da terzi”: CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti) e CER 16 06 01* (batterie al piombo);**
- ✓ **nel riquadro “Rifiuto prodotto nell'unità locale”: CER 16 01 99.**

È stato inserito anche un nuovo riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 dove vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:

- ✓ **rottami di ferro e acciaio;**
- ✓ **rottami di alluminio;**
- ✓ **rottami di vetro;**
- ✓ **rottami di rame;**
- ✓ **plastica;**
- ✓ **gomma;**
- ✓ **altro.**

- **ROT** per le attività di sola rottamazione (da utilizzare da parte di imprese che svolgono il solo trattamento e adeguamento volumetrico di veicoli già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza)

In questa scheda, **nei riquadri “Rifiuto ricevuto da terzi” e “Rifiuto prodotto nell'unità locale” è stato inserito il nuovo CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti).**

È stato inserito anche un nuovo riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 dove vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:

- ✓ **rottami di ferro e acciaio;**
- ✓ **rottami di alluminio;**
- ✓ **rottami di vetro;**
- ✓ **rottami di rame;**
- ✓ **plastica;**
- ✓ **gomma;**

- ✓ altro.
- **FRA** per le attività di frantumazione.
In questa scheda, **nei riquadri “Rifiuto ricevuto da terzi” e “Rifiuto prodotto nell’unità locale” è stato inserito il nuovo CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti).**
È stato inserito anche un nuovo riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 dove vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:
 - ✓ rottami di ferro e acciaio;
 - ✓ rottami di alluminio;
 - ✓ rottami di vetro;
 - ✓ rottami di rame;
 - ✓ plastica;
 - ✓ gomma;
 - ✓ altro.

Inoltre è stato eliminato il campo “Quantità rottame” e il riquadro “Prodotto” sostituita con l’indicazione dei materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, analogamente alle schede AUT e ROT.

A queste schede devono essere allegati i seguenti moduli:

- **RT-VEIC**, per ogni unità locale dalla quale l’impianto ha ricevuto i veicoli o per ogni soggetto se estero. Vanno invece cumulati quelli ritirati da privati;
- **TE-VEIC**, con l’elenco dei trasportatori terzi che esercitano solo attività di trasporto e che hanno avviato a smaltimento i rifiuti derivanti dalle attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione (da compilarsi solo per i rifiuti in uscita dall’unità locale oggetto della dichiarazione);
- **DR-VEIC**, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, dove sono stati avviati a smaltimento i rifiuti derivanti dall’unità locale oggetto di dichiarazione;
- **MG-VEIC**, per indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante per singola attività autorizzata di autodemolizione, rottamazione e frantumazione. **In questo modulo non è più presente il campo “Preparazione per il riutilizzo” nel riquadro “Operazioni di recupero” in quanto effettivamente corrispondente alla quantità a reimpiego indicata nella sezione riepilogo attività della “scheda AUT”.**

Nella scheda AUT si rileva il mancato inserimento, tra i rifiuti prodotti, dei CER 13 05 06 e 13 05 07. Tali rifiuti vanno comunicati nella Comunicazione Rifiuti ordinaria.

5.4 Comunicazione Imballaggi

La Comunicazione Imballaggi si divide in due Sezioni:

- Sezione Consorzi;
- **Sezione Gestori rifiuti da imballaggio;**

e deve riportare i dati, riferiti al 2013, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale.

5.4.1 SEZIONE CONSORZI

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione:

- CONAI;
- i soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d’imballaggio sull’intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, c 3, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 152/2006).

La Sezione è composta dalle seguenti Schede:

- **Scheda STIP** – (Scheda tipologie) – per comunicare la quantità complessiva di imballaggi suddivisi per tipo di materiale e per tipo di imballaggio immessi sul mercato nazionale;
 - **Scheda SRIU** – (Scheda riutilizzo) - per comunicare la quantità complessiva di imballaggi riutilizzati tal quali suddivisi per tipo di materiale, per tipo di imballaggio e per destinazione;
 - **Scheda SMAT** – (Scheda materiali) - per comunicare la quantità di imballaggi suddivisi per materiale, immessa sul mercato da ciascun produttore aderente a CONAI;
 - **Scheda CONS** – (Rifiuti riciclati e recuperati dai Consorzi) - per comunicare la tipologia e la quantità di rifiuti da imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
- Anche in questa scheda è stato aggiunto il riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 per i seguenti materiali:**

- ✓ rottami di ferro e acciaio;
- ✓ rottami in vetro;
- ✓ rottami in alluminio;
- ✓ carta e cartone;
- ✓ plastica;
- ✓ legno;
- ✓ altro.

A questa scheda sono correlati i Moduli:

- **UO-CONS** – (Origine del rifiuto);
- **DR-CONS** – (Destinazione del rifiuto).

5.4.2 SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sono tenuti alla compilazione di questa sezione i soggetti che effettuano attività di gestione di determinate tipologie di rifiuti di imballaggio già preimpostate sulla scheda.

La nuova Sezione è composta dalla seguente Scheda:

- **Scheda IMB** - (Gestione rifiuti da imballaggio) — per comunicare;
 - i rifiuti ricevuti da terzi appartenenti al circuito Conai (suddivisi per Codici CER e indicando la quantità);
 - i rifiuti ricevuti da terzi non appartenenti al circuito Conai (suddivisi per Codici CER e indicando la quantità);
 - i rifiuti prodotti nell’U.L. cui si riferisce la dichiarazione (suddivisi come indicato nel riquadro e indicando la quantità);
 - i rifiuti consegnati a terzi (indicando la quantità e riportando il numero dei Moduli DR-IMB allegati);
 - i vettori che hanno trasportato il rifiuto (riportando il numero dei Moduli TE-IMB allegati);
 - le attività di recupero e smaltimento svolte nell’U.L. (riportando il numero dei Moduli MG-IMB allegati);
 - i materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

La scheda è corredata dai Moduli:

- **RT-IMB** (Rifiuto ricevuto da terzi);
- **TE-IMB** (Elenco trasportatori del rifiuto)²;
- **DR-IMB** (Destinatari del rifiuto);

² Si segnala un errore materiale contenuto nel rispettivo modulo del DPCM, che contiene la dicitura “TE-VEIC”

- **MG-IMB** (Gestione del Rifiuto).

5.5 Comunicazione RAEE

Questa comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica da quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di RAEE, cioè:

- gli impianti di trattamento di RAEE, per la sola specifica parte relativa a questi rifiuti (per eventuali altri trattamenti sono tenuti a compilare le specifiche schede della Comunicazione Rifiuti ordinaria);
- i centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.

Si compone:

- della scheda anagrafica **SA1**;
- della scheda **SA-AUT**, dove sono indicate le autorizzazioni alle attività di gestione dei RAEE.
- e delle **specifiche schede**:
 - **TRA-RAEE**, per le unità locali dove si svolgono attività di trattamento di RAEE.
In questa scheda è stato aggiunto il riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”, in cui vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottami di vetro, rottami di rame, plastica, gomma ed altro, prodotti nell’anno di riferimento secondo criteri individuati dai regolamenti End of Waste (rottami metallici, vetro e rame) e dal DM 5 febbraio 1998 che regola la definizione delle Materie Prime Seconde.
E’ stato inoltre inserito il riquadro “Riepilogo attività” in cui vanno riportate, in modo cumulativo, le quantità inviate a smaltimento, quelle a recupero di materia, quelle a recupero di energia e i RAEE riutilizzati come apparecchiatura intera.
 - **CR-RAEE**, per i centri di raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, da compilarsi una per ogni categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica come indicato nell’allegato 1A al D.Lgs. n. 151/2005.
La Scheda è graficamente variata e non riporta più la suddivisione tra RAEE domestici e professionali.
Inoltre è stato aggiunto nel riquadro “rifiuto ricevuto” l’indicazione del “n° moduli RT – RAEE”.

A queste schede vanno allegati gli specifici moduli:

- **RT-RAEE**, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, che ha conferito all’impianto di trattamento o al centro di raccolta;
Il numero di questi moduli è stato spostato nel riquadro “Rifiuto ricevuto”;
- **TE-RAEE**, con l’elenco dei trasportatori che hanno effettuato esclusivamente il trasporto in uscita dall’impianto di trattamento o dal centro di raccolta;
- **DR-RAEE**, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, dove i rifiuti derivanti dal trattamento o dal centro di raccolta sono stati avviati a recupero o smaltimento;
- **MG-RAEE**, per le attività di gestione rifiuti che sono state svolte nell’impianto di trattamento RAEE o presso il centro di raccolta.
In questo modulo non è più presente il campo “Preparazione per il riutilizzo” nel riquadro “Operazioni di recupero”.

5.6 Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione

La Comunicazione è composta dalle seguenti Schede e relativi Moduli:

- **Scheda RU**
 - **Modulo DR-U** – (Destinazione del rifiuto urbano);
 - **Modulo RT-CONV** – (Rifiuti raccolti in convenzione);
 - **Modulo CS** – (Comuni serviti);

Nel riquadro “Raccolta differenziata” sono stati tolti i CER 20 01 33 e 20 01 34 relativi alle batterie.

Inoltre è stato aggiunto un riquadro "Raccolta separata di pile ed accumulatori conferite ai centri di raccolta gestiti dal Comune" dove, insieme ad altri, compaiono anche i CER 20 01 33 e 20 10 34.

Infine è stato aggiunto un riquadro relativo al "Compostaggio domestico".

- **Scheda CG** – (Costi di gestione)
 - **Modulo MDCR** – (Costi di raccolta)

La Comunicazione deve essere compilata dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

La Comunicazione per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si presenta con riferimento a tutta l'azienda in un unico MUD (con riferimento alla sede che è iscritta al registro produttori).

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione AEE i seguenti soggetti:

- produttori di AEE che fabbricano e vendono apparecchiature con il proprio marchio;
- rivenditori di AEE su cui appongono il proprio marchio;
- importatori di AEE nel territorio nazionale;
- produttori di AEE destinate all'esportazione.

I Sistemi collettivi possono comunicare per conto dei produttori che hanno aderito al sistema collettivo i dati relativi alle AEE reimpiagate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

La Comunicazione AEE si compone delle seguenti Schede e Modulo:

- **Scheda anagrafica** (le informazioni sono recuperate attraverso l'interconnessione telematica con il Registro nazionale);
- **Scheda IMM-AEE** – (Immeso sul mercato) – da compilarsi a cura del produttore per comunicare i dati relativi alle AEE che il dichiarante ha immesso sul mercato nell'anno di riferimento;
- **Scheda R-PROD** - (Raccolto dai produttori) - da compilarsi a cura dei:
 - produttori di AEE professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento;
 - produttori di AEE domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo di finanziamento, ma per i quali le informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo;per comunicare i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali ed avviate a recupero di materia ed energia nell'anno 2013;
- **Scheda ROT-SCF** - (Raccolta totale del sistema collettivo) - da compilarsi a cura dei sistemi collettivi di finanziamento per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle AEE

raccolte attraverso tutti i canali, avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente per conto dei produttori loro aderenti, distinte per tipologia.
La Scheda è corredata dal [Modulo DR-AEE](#) - (Destinazione del rifiuto da AEE).

7. Compilazione ed invio delle Comunicazioni

Le Comunicazioni devono essere inviate per via telematica, ad eccezione della Comunicazione Rifiuti Semplificata (cfr. par. 5.1) e, se ricorrono determinate condizioni, la Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione (cfr. par. 5.6).

Comunicazioni Rifiuti ordinaria

Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Queste comunicazioni vanno compilate tramite:

- il software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it

Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione

La compilazione deve avvenire tramite il sito www.mudcomuni.it e può essere inviata telematicamente (in tal caso serve la firma digitale e i diritti di segreteria si versano online) oppure stampata e inviata a mezzo posta alla Cciaa competente (in caso di impossibilità ad effettuare on line il versamento del diritto di segreteria).

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La compilazione avviene esclusivamente via telematica tramite il sito www.impresa.gov.it (accessibile anche tramite www.registroaee.it).

Al termine della compilazione si provvede all'invio, sempre tramite il sito www.impresa.gov.it.

I dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.

Comunicazione Imballaggi

Sezione Consorzi

La Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi - si può compilare solo su supporto informatico utilizzando il software predisposto da Unioncamere. Il software deve essere richiesto ad Ecocerved con una e-mail all'indirizzo softwaremud@ecocerved.it.

La Comunicazione deve essere inviata alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'invio della comunicazione si intende assolto mediante la trasmissione tramite il sito www.mudtelematico.it.

I soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d'imballaggio sull'intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, c 3, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 152/2006) devono inviare questa comunicazione sia ad ISPRA che a CONAI.

Sezione Gestori

La comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio - deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

8. Diritti di segreteria

I diritti di segreteria sono fissati per ogni U.L. in:

- Euro 10,00 per ogni comunicazione presentata per via telematica;
- Euro 15,00 per ogni comunicazione presentata su carta.

In caso di trasmissione telematica il pagamento deve essere effettuato utilizzando sistemi di pagamento elettronici (carte di credito o altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalle Camere di Commercio, es. Telemaco Pay).

Non è dovuto alcun diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Appendice – Questioni aperte

Rimangono ancora da chiarire le seguenti questioni, per le quali si attendono indicazioni dall'ISPRA.

1) Nella scheda RE non è più possibile dichiarare i **rifiuti derivanti da cantieri di bonifica ed i rifiuti pericolosi da costruzioni, demolizioni e scavi**:

- come si dichiarano i rifiuti prodotti per esempio dallo spurgo dei piezometri (attività effettuata senza uno specifico cantiere di bonifica aperto ed anche per anni successivi alla chiusura del cantiere di bonifica)?
- come si dichiarano i rifiuti pericolosi derivanti da piccoli cantieri di durata limitata (anche poche ore)?
- come si dichiarano le attività di bonifica effettuate periodicamente, come lo spurgo periodico di piezometri?

In alternativa alla presentazione di un Mud per ogni cantiere (anche della durata di poche ore), si potrebbe pensare alla possibilità di utilizzare comunque la scheda RE, barrando la casella “manutenzione” ed indicando i rifiuti da costruzione demolizione e scavo o i rifiuti di bonifica, ovvero di indicare direttamente la quantità nella scheda RIF nel campo “origine del rifiuto”, come “rifiuto prodotto nell’unità locale”.

2) E' stato introdotto l'obbligo di comunicare nella scheda anagrafica SA-AUT, per gli **impianti di incenerimento e coincenerimento**, la capacità autorizzata suddivisa per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Su tale aspetto abbiamo svolto una rapida indagine tra le aziende associate ed abbiamo avuto modo di constatare che la situazione è abbastanza differenziata da Regione a Regione e/o addirittura da impianto a impianto.

Più nello specifico, abbiamo rilevato che alcuni impianti non hanno affatto una capacità autorizzata definita nella loro autorizzazione, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi (ma è previsto che si può bruciare quanto l'impianto riesce a contenere), altri impianti sono autorizzati con una capacità giornaliera, però complessiva per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: queste tipologie di impianti, ovviamente, non saranno in grado di comunicare le due voci distinte.

Qualora non fosse possibile, per gli impianti interessati, poter disporre in tempo utile del dato richiesto - dato che dipende dalla pubblica amministrazione autorizzante - sarebbe opportuno quantomeno inserire il dato complessivo o la stima del dato suddiviso, in mancanza di un chiarimento formale che definisca come procedere in tal caso.

3) Con riferimento all'introduzione della **Scheda Materiali Secondari** si rileva che essa non consente di differenziare gli End of Waste, se non per le tipologie espressamente elencate nelle schede e per una tipologia aggiuntiva. al riguardo si è in attesa di ricevere riscontro dall'ISPRA sulla possibilità di inserire al punto "altro" più tipologie aggiuntive (e non una sola oltre a quelle elencate), qualora necessario.